

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 801/2026
GABRIELLA CAPPELLO	- Relatore -	UP - 02/07/2026
FRANCESCO LUIGI BRANDA		R.G.N. 14215/2026
LUCA LORENZETTI		
DAVIDE LAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di L'aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella CAPPELLO
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO,
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle dell'Avv. [REDACTED] per [REDACTED]
[REDACTED] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di [REDACTED] riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver commesso il fatto con violenza e minaccia verso il lavoratore, aveva condannato a pena sospesa [REDACTED] per il reato di cui all'art. 603 *bis*, comma 1, n. 2, 2 e 3 n. 1 e 2 cod. pen., per avere, quale datrice di lavoro, utilizzato la lavoratrice [REDACTED] formalmente con mansioni di aiuto barista, sottoponendola a condizioni di sfruttamento, approfittando del suo stato di bisogno, costringendola a svolgere mansioni non previste (pulizie, lavori in cucina, controllo contabile del ricavato delle *slot machines*), retribuendola in misura ridotta e, comunque, sproporzionata rispetto alla quantità del lavoro prestato, non rispettando le turnazioni orarie, insultandola e maltrattandola con violenza e minaccia nei termini di cui all'imputazione (in [REDACTED] dal gennaio 2016 ad aprile 2018).

2. La Corte d'appello, avuto riguardo alle censure difensive proposte con il gravame, ha ritenuto corretta la valutazione delle risultanze probatorie, contestata a difesa, precisando che il primo giudice ben avrebbe potuto fondare la propria decisione sulla testimonianza della persona offesa, pur costituitasi parte civile, la legge non richiedendo riscontri come ritenuto dalla difesa; ma che, nella specie, il Tribunale aveva valorizzato numerosi altri elementi, tutti coerenti con il riferito della persona offesa (pagg. 6-10 della sentenza d'appello, ove si opera un richiamo agli accertamenti espletati dall'ispettorato del lavoro, attestanti trasgressioni, anche nei confronti di altri lavoratori e un preciso *modus operandi* dell'imputata nella gestione del personale; il video dell'impianto di sorveglianza che documentava una delle aggressioni riferite dalla donna; le dichiarazioni di altri testimoni, alcuni dei quali avevano raccolto i racconti della persona offesa, altri confermato gli insulti e la minaccia con le forbici; la perizia grafologica che aveva accertato l'apocriefità della firma apposta sulle buste paga, a eccezione di una del 2017). Nell'analizzare le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute dalla Corte territoriale dettagliate, lineari e prive di atteggiamenti di astio o rancore, quel giudice ha dato atto di ciò che emergeva dal racconto, ritenendo integrati gli estremi della fattispecie contestata. La donna, inizialmente costretta a lavorare in nero, era stata assunta regolarmene solo dopo un controllo dell'Ispettorato del lavoro; gli orari di lavoro erano disumani, la stessa essendo stata costretta a lavorare con turni di dodici ore e oltre, in qualche caso anche di ventiquattro ore consecutive, senza riposi settimanali; per tali prestazioni lavorative la persona offesa aveva percepito in contanti, inizialmente, euro 600-800, successivamente euro 1.200,00; la donna, inoltre, non aveva mai visto, né firmato buste paga; non aveva mai ricevuto il pagamento degli straordinari o della malattia; quanto alle mansioni, la stessa era stata assunta come barista, avendo in realtà svolto numerose, altre mansioni; quanto allo stato di bisogno, poi, la persona offesa aveva affermato di esser fuggita dal Venezuela a causa della guerra civile, di avere un marito che non lavorava, circostanze tutte riferite alla datrice di lavoro; di essere stata insulta e minacciata



dall'imputata, in qualche occasione anche fisicamente, avendo la stessa riferito gli episodi descritti nella imputazione. I giudici d'appello, peraltro, hanno affermato che la completezza del compendio probatorio non era rimasta scalfita dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] che hanno ritenuto mendaci (sottolineando la disposta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica), sia perché il teste non poteva considerarsi indifferente, in ragione dei rapporti di amicizia con la famiglia dell'imputata; sia perché il suo riferito era stato in più parti smentito da elementi oggettivi (immagini di videosorveglianza sul lancio del tavolino).

Infine, ha ritenuto congruo l'individuato trattamento sanzionatorio, avendo già il primo giudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, pur inammissibilmente invocate con il gravame, irrogando il minimo della pena, peraltro sospesa, quanto all'ulteriore beneficio della non menzione, ritenendo che lo stesso non potesse essere riconosciuto poiché l'imputata aveva più volte violato la legge, vantando plurimi precedenti penali, sia pur per reati contravvenzionali.

3. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.

3.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, invocando l'effetto estintivo della prescrizione, secondo la difesa maturata a ottobre 2025, pertanto prima della sentenza d'appello, resa nel dicembre di quell'anno.

3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al ritenuto "stato di bisogno" della persona offesa: la Corte avrebbe creduto alla dichiarante, senza che fosse stato accertato che la donna versasse realmente in condizioni di vulnerabilità e non avesse alternative lavorative.

3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio di motivazione "per prova contraddittoria": la Corte non avrebbe risolto le contraddizioni probatorie emerse durante il giudizio, né spiegato il superamento delle deduzioni difensive, né considerato la scarsa attendibilità della dichiarante e dei suoi amici, appiattendosi sulla sua ricostruzione fantasiosa. Non avrebbe neppure preso in considerazione le dichiarazioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] opponendo anche l'assenza di testi che avrebbero potuto riferire di avere assistito a quanto lamentato dalla persona offesa.

3.4. Con il quarto motivo, infine, ha dedotto mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, censurando il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, motivato dalla Corte territoriale alla luce di precedenti, senza specificarne natura ed entità e senza neppure precisare se essi fossero ostativi rispetto alla prognosi circa l'astensione dalla commissione di futuri reati.

4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.



2. Il primo motivo, formulato in termini assolutamente generici, è anche manifestamente infondato.

Premesso che deve considerarsi inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo *ex officio* da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495 – 01, in cui, in motivazione, si è evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario; Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951, in fattispecie relativa a delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione cd. "aperta", rispetto alla quale, in ricorso, si era omessa la prospettazione di elementi alla cui stregua evincere, rispetto a quanto statuito dal giudice di appello, una chiusura anticipata della contestazione, utile ai fini prescrizionali), nella specie, va intanto considerato che il reato per il quale si procede è punito, nell'ipotesi base di cui al comma 1, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, oltre alla multa, ma che, nel caso in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia, come nel caso all'esame, la pena è quella della reclusione da cinque a otto anni, oltre alla multa.

A norma dell'art. 157 cod. pen., per il calcolo del termine necessario a prescrivere, si ha riguardo al "massimo della pena edittale stabilita dalla legge" e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto; ai sensi del comma secondo dell'art. 157 cod. pen., inoltre, per determinare il tempo necessario a prescrivere non si tiene conto della diminuzione per le circostanze attenuanti o dell'aumento per le circostanze aggravanti «salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante».

3. Come sopra anticipato, i giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputata per la fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 603 *bis*, comma 2, cod. pen. e operato il giudizio di comparazione tra la stessa e le riconosciute circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza.

L'aggravante *de qua* deve ritenersi a effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma 3, cod. pen., atteso che l'aumento del minimo edittale è superiore a un terzo (sul punto, si veda Sez. 2, n. 23352 del 29/05/2026, Himdi, n.m., ove il medesimo principio è stato affermato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 635 *quinqüies* che, per l'appunto, al primo comma è punita con la pena della reclusione da due e sei anni e, al secondo, per l'ipotesi aggravata, da tre a otto anni).

Va pure osservato, secondo principi consolidati, che il giudizio di equivalenza tra gli elementi circostanziali non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale ai fini del computo del



termine di prescrizione, essa dovendo ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare (Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815 – 01; n. 48891 del 20/09/2018, Donatucci, Rv. 274601 – 01, in cui si fa applicazione di principi già formulati dal diritto vivente: cfr. Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv.187856 – 01 e, successivamente, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01, con riferimento all'aggravante speciale della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.).

4. La difesa, senza neppure considerare l'eventuale incidenza di cause di sospensione del termine di prescrizione (quale quella di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 che si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come affermato dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo un'interpretazione che ha trovato l'avallo del giudice delle leggi con la sentenza n. 38 del 2026), si è limitata a indicare il *dies a quo* per il calcolo della prescrizione nell'aprile 2018, ritenendo maturato il termine massimo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 comma 2, cod. pen., nell'ottobre del 2025, calcolando dunque quello minimo di anni sei di cui all'art. 157 comma 1, ma considerando la pena prevista per l'ipotesi base di cui all'art. 603 *bis*, comma 1, cod. pen. e non, come avrebbe dovuto, quella indicata per l'ipotesi aggravata del comma 2 (che prevede un massimo di anni otto), con conseguente errore nel calcolo del tempo necessario a prescrivere che, decorrendo dall'aprile 2018, come prospettato dalla stessa parte ricorrente, verrebbe a maturare non prima dell'aprile 2028, considerato altresì l'aumento di un quarto a norma dell'art. 161 comma 2, cod. pen.

5. Il secondo motivo è genericamente enunciato e, come il terzo, anche manifestamente infondato.

Difetta nell'articolazione delle censure un effettivo confronto con le ragioni della decisione censurata: contrariamente agli assunti difensivi, la stessa si è fondata su plurimi elementi fattuali coerenti con le dichiarazioni, di per sé autosufficienti, della persona offesa (sulla genericità dei motivi, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01 che hanno chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato).

Inoltre, ogni sollecitazione a questa Corte a rivalutare l'asserita, maggiore persuasività della diversa lettura delle prove proposta a difesa deve ritenersi del tutto inammissibile, siccome estranea al giudizio di legittimità (sui limiti del sindacato di legittimità, Sez. 6 n. 47204 del



07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

6. Infine, è manifestamente infondato, oltre che generico, anche il quarto motivo.

A prescindere dalla incongruenza nella formulazione di esso, essendosi dedotta anche la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la difesa si è limitata a contestare la valorizzazione di elementi (plurimi precedenti contravvenzionali) che il giudice può certamente considerare per giustificare il giudizio negativo: il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. si basa effettivamente sul principio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato. Pertanto, se è vero che la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è anche vero che egli ha l'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01; Sez. 4, n. 31217 del 16/6/2016, Colombo, Rv. 267523 - 01, in cui si è precisato che poiché il beneficio ha lo scopo di favorire, per l'appunto, il ravvedimento del condannato, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elemento unitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo). Ma, nella specie, la Corte ha congruamente giustificato il giudizio negativo, valorizzando la manifestata insensibilità dell'imputata rispetto alle precedenti vicende giudiziarie.

7. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore della costituita parte civile, la stessa non avendone formulato domanda nelle rassegnate conclusioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile.

Così è deciso, il 02 luglio 2026.

La Consigliera est.
GABRIELLA CAPPELLO

Il Presidente
SALVATORE DOVERE

